

#### **DELIBERA N. 105/2021**

# XXX XXX / TIM SPA (KENA MOBILE) (GU14/207136/2019)

#### Il Corecom Lombardia

NELLA riunione del Il Corecom Lombardia del 01/12/2021;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità";

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante "Codice delle comunicazioni elettroniche";

VISTA la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante "Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori", di seguito denominato Regolamento sugli indennizzi, come modificata da ultimo dalla delibera n. 347/18/CONS;

VISTA la delibera n. 203/18/CONS, del 24 aprile 2018, recante "Approvazione del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche", come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 353/19/CONS;

VISTA la 1.r. 28 ottobre 2003, n. 20, Istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni, in particolare l'art. 10; RICHIAMATO l'Accordo quadro tra l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, sottoscritto in data 21 novembre 2017; VISTA la Convenzione per l'esercizio delle funzioni delegate tra l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e il Co.Re.Com. Lombardia, sottoscritta in data 29 dicembre 2017; VISTA la delibera del CORECOM Lombardia 22 luglio 2020, n. 103 (Regolamento interno);

VISTA l'istanza di XXX XXX del 20/11/2019 acquisita con protocollo n. 0501132 del 20/11/2019;

VISTI gli atti del procedimento;



### CONSIDERATO quanto segue:

## 1. La posizione dell'istante

Con istanza presentata in data 20 novembre 2019, l'Istante affermava: "informazioni tendenziose, addotte più volte, per non recedere dal contratto per cambio operatore" e chiedeva il rimborso della complessiva somma di € 2.000,00. L'istante non depositava alcuna memoria di replica.

## 2. La posizione dell'operatore

Tim S.p.A. ha depositato rituale memoria entro i termini richiesti con la comunicazione di avvio del procedimento trasmessa in data 22 novembre 2019. In particolare, l'Operatore ha precisato che l'istanza deve considerarsi inammissibile nella misura in cui priva di qualsivoglia riscontro documentale e probatorio e, pertanto, l'Operatore chiedeva il rigetto della domanda presentata dall'Istante.

### 3. Motivazione della decisione

Preliminarmente, si osserva che l'istanza, pur soddisfacendo i requisiti di procedibilità previsti dall'art. 14, comma 3, all. A alla Delibera A.G.Com. n. 203/18/CONS e succ. mod. ed int., deve essere rigettata nel merito in quanto l'Istante non ha precisato in maniera chiara e precisa i fatti posti a fondamento delle pretese avanzate e non ha allegato alcuna prova a sostegno delle domande, non avendo allegando alcun documento e/o altri elementi che permettano a Codesta Autorità di comprendere le domande formulate e di valutarle nel merito.

### **DELIBERA**

Il rigetto delle domande proposte dall'Istante.

Il presente provvedimento costituisce un ordine ai sensi e per gli effetti dell'articolo 98, comma 11, del d.lgs. 1° agosto 2003, n. 259.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sul sito web dell'Autorità.

Milano, 1° dicembre 2021

IL PRESIDENTE

\_/19/CIR